

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 26

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni che si propongono riflettono la precisa volontà di completa rimozione dal nostro ordinamento di ogni traccia dell'istituto della potestà maritale. L'aggiunta del cognome del marito a quello della moglie - secondo quanto previsto dall'articolo 143-*bis* del codice civile - si giustifica ancora in questa prospettiva di preminenza del marito rispetto alla moglie.

Come è noto, in passato, la donna non aveva diritto ad un suo cognome ed assumeva quello del marito, con il quale, socialmente si identificava. Ciò costituiva un residuo di antiche concezioni, che vedevano la donna come oggetto e non come soggetto o, magari, come soggetto giuridicamente limitato, comunque sottoposta all'autorità paterna o maritale. Costituisce una riprova di ciò la formulazione originaria dell'art. 144 del codice civile, la quale stabiliva che la moglie seguisse la condizione civile del marito e ne assumesse il cognome.

Va riconosciuto che l'innovazione apportata con l'introduzione dell'articolo 143-*bis* del codice civile (legge 19 maggio 1975, n. 151) è stata comunque rilevante. I tentennamenti manifestatisi in sede legislativa sulla migliore collocazione del cognome del marito sono indice di una maggiore apertura da parte del legislatore nei confronti dell'autonomia nella vita sociale riconosciuta alla donna.

Il progetto ministeriale, infatti, prevedeva che la moglie premettesse il cognome del marito; il testo unificato, elaborato in Commissione, che lo aggiungesse; il testo approvato dalla quarta commissione permanente del Senato che lo premettesse; il testo finale ha concluso per «l'aggiunta».

Si deve concludere che la definitiva collocazione prescelta dal citato articolo 143-*bis* ha consentito una maggiore libertà da parte della donna sposata nell'utilizzo del cognome del coniuge.

Va però aggiunto che se si considera l'articolo 143-*bis* del codice civile con sensibilità odierna, emerge in modo inconfutabile la sua inadeguatezza ed insufficienza, anche in una prospettiva di diritto comparato.

In Francia, ad esempio, la giurisprudenza tende a rendere facoltativo l'uso del cognome della moglie; a seguito della separazione ciascuno dei coniugi può perdere il cognome dell'altro. Per il diritto tedesco, invece, i coniugi scelgono, all'atto del matrimonio, il cognome della moglie o quello del marito come cognome della famiglia. Soltanto se nessuna scelta viene operata la famiglia assume il cognome del marito.

Considerando l'esperienza attuale italiana, va però osservato come nell'esercizio della loro professione o attività, molte donne oggi utilizzino tale possibilità per evitare di servirsi del doppio cognome, presentandosi unicamente con la propria identità.

L'aggiunta del cognome del marito, ancor oggi, piuttosto che essere un simbolo dell'unità della famiglia, resta simbolo di tali ancestrali concezioni, rappresentando ancora un segno di «appartenenza», incompatibile con il precetto costituzionale di parità dei coniugi.

L'articolo 143-*bis* del codice civile deve essere, pertanto, abolito, per poter realizzare, in modo non solo formale, ma anche sostanziale, la parità giuridica tra uomo e donna all'interno del matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 143-*bis* e 156-*bis* del codice civile, sono abrogati.

Art. 2.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

